

La normativa emergenziale COVID-19 ed i riflessi sul rapporto di lavoro

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – Protocolli di prevenzione e rischio infortuni

Avv. Luciano Vella
Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP

25 novembre 2020





PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19

PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI

- Massimo utilizzo di modalità di lavoro agile
- Incentivazione ferie e congedi retribuiti
- Adozione ed implementazione di **protocolli di sicurezza**



CONTENUTI

➤ <u>INFORMAZIONE</u>	Rimanere presso il proprio domicilio in presenza di sintomi
➤ <u>MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA</u>	Controllo della temperatura in ingresso
➤ <u>MODALITÀ ACCESSO FORNITORI ESTERNI</u>	Predisposizione di procedure di ingresso da seguire, adibizione di appositi servizi igienici
➤ <u>PULIZIA E SANIFICAZIONE</u>	Pulizia giornaliera adeguata e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro
➤ <u>PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI</u>	Lavarsi spesso le mani, mettere a disposizioni detergenti
➤ <u>DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALI</u>	Utilizzo di guanti e mascherine



PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 - AGGIORNAMENTO

INFORMATIVA

«L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio»



CASO CONCRETO



MISURE ADEGUATE



UTILIZZO DPI



PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 - AGGIORNAMENTO

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

«La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza»



D.L. 16 maggio 2020, n. 33, art 1: *«Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza».*



ART. 42

DISPOSIZIONI INAIL

«Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato»





Elementi oggettivi necessari affinché un evento possa essere configurato come **infortunio sul lavoro (e non malattia professionale)**

- Causa violenta (equiparazione tra causa *violenta* e *virulenta*)
- Occasione di lavoro (non è necessario che l'evento lesivo sia avvenuto nell'espletamento delle mansioni, ma è sufficiente che sia occorso durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie – difficoltà probatorie elevate)
- Lesione come conseguenza dell'evento



È raggiunta la prova dell'avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l'evento infettante si è verificato in relazione con l'attività lavorativa.

Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

Non possono confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo INAIL con i presupposti per la responsabilità penale e civile (ex. Art. 2087 c.c.) che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. In questi, infatti, oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro.

RIVALSA INAIL



Violazione di principi ed obblighi derivanti da conoscenze sperimentali e tecniche



Pandemia da COVID-19



Violazione dei protocolli e delle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.



ART. 29-BIS

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO PER LA TUTELA CONTRO IL RISCHIO DI CONTAGIO COVID-19

«Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste».



Avv. Luciano Vella

Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP

lvella@orrick.com